

Interscambio Pallets EPAL

Raccomandazione ECR

Revisione 2006

Versione 1.0

13 luglio 2006

Introduzione.....	4
ECR Italia.....	4
I membri del Gruppo di Lavoro.....	6
Executive Summary.....	8
Alcuni aspetti critici nell'attuale processo di interscambio.....	8
La Raccomandazione ECR 2001.....	8
Obiettivi.....	9
Schema Generale del processo.....	10
L'Analisi Svolta.....	11
Le ragioni del ricorso all'interscambio differito.....	11
Pallet non disponibile presso il punto di scarico.....	11
Pallet non ritirato dal trasportatore per carenza di spazio sul mezzo.....	12
Pallet non ritirato per divergenze sulla qualità del reso in interscambio.....	12
Il Pallet in interscambio.....	13
Natura giuridica del 'titolo' che presiede all'interscambio.....	13
Il Valore del Pallet EPAL.....	13
Raccomandazione ECR 2006: schema metodologico.....	15
Linee Guida operative per l'interscambio di pallets EPAL.....	16
I processi di Interscambio.....	18
Addebito dei Pallets EPAL non interscambiati.....	20
Monetizzazione del Buono Pallet.....	21
Buono Pallet e Operatori Logistici.....	21
Il Valore del Pallet in interscambio.....	21
Indicazioni sulla gestione del parco pallet.....	22
Accordo quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL.....	24
Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL.....	29
ALLEGATI.....	30
1. Riferimenti Contrattuali.....	30
Accordi Contrattuali IDM-GDO - Riferimento adesione al sistema di interscambio Pallets EPAL	30
Delega all'Operatore Logistico per la gestione dei flussi di pallets relativi al processo di interscambio Pallets EPAL.....	30
2. Buono Pallet standard.....	31
3. Caratteristiche qualitative del pallet interscambiabile.....	34
4. Elenco operatori certificati Qualipal.....	36

Introduzione

ECR Italia

Missione

ECR Italia è una Associazione paritetica fra Imprese Industriali ed Imprese Distributive, nata nel 1993, avente per scopo lo studio, la diffusione e l'applicazione di strumenti di raccordo fra le stesse, con particolare riguardo al potenziamento dell'efficienza e dell'efficacia dei rapporti fra i due Comparti e dell'intero ciclo Produzione-Distribuzione-Consumo e di quanto altro sia ritenuto aderente allo scopo associativo da parte degli Organismi della Associazione.

Obiettivi

ECR Italia ha come obiettivo primario la riduzione del costo del Sistema Industria di Marca - Distribuzione Moderna e la equa suddivisione dei vantaggi qualitativi e quantitativi acquisiti fra Produzione - Distribuzione - Consumatore finale.

Parimenti ECR Italia persegue la ricerca di un nuovo modello di interfacciamento Industria di Marca - Distribuzione Moderna e la creazione di una nuova cultura dei Manager e di un linguaggio comune che agevolino una partnership oggettiva ad elevata efficacia.

La Strategia

ECR Italia persegue gli obiettivi orientando una forte massa critica di Imprese di Produzione e di Imprese di Distribuzione verso una partnership oggettiva su grandi temi di comune interesse. ECR Italia coordina un tavolo paritetico Industria di Marca - Distribuzione Moderna, che lavora su progetti comuni di sinergia con obiettivi quantificati, coinvolgendo in prima persona le Aziende Associate ed i loro Manager.

ECR Italia adotta una metodica di lavoro finalizzata, da una parte, a conseguire risultati concreti e, dall'altra, a stimolare la creazione di un approccio ai rapporti in grado di generare il dialogo fra le Funzioni interessate ai temi trattati nei singoli progetti.

Si instaura, in questo modo, un percorso virtuoso che, partendo dall'individuazione di alcuni progetti monotematici di sinergia a grande impatto sul Sistema e passando attraverso risultati concreti ed attraverso un'equa ripartizione dei risultati fra i due Comparti, produce una specifica partnership oggettiva.

Infatti, una partnership oggettiva fra i due Comparti può scaturire solo dalla possibilità di interventi strutturali sul Sistema, che abbiano come presupposti l'adeguamento culturale dei Manager, l'evoluzione del linguaggio ed un netto miglioramento della circolazione delle informazioni. Le Imprese Associate, attraverso ECR Italia, mettono in comune le metodiche ed i risultati delle soluzioni adottate.

Le Imprese associate a ECR

DISTRIBUTORI	DELEGATI	DISTRIBUTORI	DELEGATI
Auchan -SMA	<i>Antonello Sinigaglia</i>	Esselunga	<i>Paolo De Gennis</i>
Autogrill	<i>Gianmario Tondato</i>	Interdis	<i>Gianpaolo Pagani</i>
Billa Italia	<i>Lionel Souque</i>	Lombardini Holding	<i>Giulio Lombardini</i>
Carrefour-GS	<i>Giuseppe Brambilla Di Civesio</i>	Metro Cash & Garry	<i>Andrea Colombo</i>
Conad	<i>Camillo De Berardinis</i>	Selex	<i>Riccardo Francioni</i>
Coop Italia	<i>Vincenzo Tassinari</i>	Sigma	<i>Aldo Puccini</i>
Crai	<i>Emanuele Plata</i>	SISA	<i>Danilo Preto</i>
Despar	<i>Salvatore Scuto</i>		

PRODUTTORI	DELEGATI	PRODUTTORI	DELEGATI
Barilla	<i>Francesco Del Porto</i>	Diageo	<i>Filippo Bruno</i>
Bauli	<i>Gastone Caprini</i>	Elah Dufour	<i>Gian Paolo Bai</i>
Beiersdorf	<i>Franco Brambilla</i>	Eridania	<i>Marco Frezzato</i>
Bic Italia	<i>Michela Carchidio</i>	Fater	<i>Enrico Ioannisci</i>
Bolton Services	<i>Wilma Vegro</i>	Ferrarelle	<i>Giuseppe Cerbone</i>
BP Divis. Castrol	<i>Antonio Militano</i>	Ferrero	<i>Gino Lugli</i>
Cameo	<i>Adriano Rossi</i>	FHP	<i>Franco Giacomini</i>
Campari	<i>Donatella Rampinelli</i>	Gillette Italy	<i>Carlos Matos</i>
Carapelli Firenze	<i>Stefano Leonangeli</i>	GlaxoSmithKline	<i>Sauro Chellini</i>
Cirio De Rica	<i>Enrico Parisini</i>	Granarolo	<i>Luciano Sita</i>
Coca Cola	<i>Dario Rinero</i>	Gruppo Buondi	<i>Fusto Ortolani</i>
Colgate Palmolive	<i>Francesco Marchesi</i>	Guaber	<i>Andrea Gualandi</i>
Confruit G	<i>Loris Martelli</i>	Heineken	<i>Stefano Borghi</i>
Danone	<i>Luigi Barbuto</i>	Henkel	<i>Giacomo Archi</i>
D & C	<i>Sandra Balboni</i>		
Johnson & Johnson	<i>Gabriella Parisse</i>	Muller	<i>Sergio Attisani</i>
Johnson Wax	<i>Filippo Meroni</i>	Nestlè Italiana	<i>Vincenzo Miceli</i>
Kellogg Italia	<i>François Rouilly</i>	Perfetti Van Melle	<i>Fabio Broglia</i>
Kimberly Clark	<i>Roberto Besso</i>	Plasmon	<i>Michele Zanelli</i>
Kraft Foods Italia	<i>Lucia Ronchi</i>	Procter & Gamble	<i>Vito Varvaro</i>
Lavazza	<i>Flavio Ferretti</i>	Reckitt Benckiser	<i>Marco Albino</i>
Leaf Italia	<i>Antonio Spagnolo</i>	Saiwa	<i>Andrea Berruti</i>
L'Oreal Saipo	<i>Giorgio Boggero</i>	Sanpellegrino	<i>Lorenzo Potecchi</i>
Martini & Rossi	<i>Sergio Fava</i>	Sara Lee	<i>Domenico Zaccone</i>
Masterfoods	<i>Roberto Merati</i>	Star	<i>Adelio Limonta</i>
Montenegro	<i>Giancarlo Monetti</i>	Unilever Italia	<i>Daniele Bondi</i>

I membri del Gruppo di Lavoro

Aziende di Produzione:

Nome delegato	Azienda	Carica aziendale
Luciano Campaner	Beiersdorf	Logistic Manager
Stefano Pellegatta	Beiersdorf	Logistic Coordination
Leonardo Montobbio	Bolton Alimentari	Customer Manager
Elio De Bortoli	Cameo	Responsabile magazzino
Donatella Rampinelli	Campari	Direttore Customer Management
Marco Coluzzi	Colgate	Warehousing&Shipping Manager
Lara Scollo	Diageo	Distribution Manager
Luciano Basti	Fater	Cust. Serv. & Distrib. Manager
Antonio Orefice	Ferrarelle	Resp. Customer Service
Andrea Sartoretti	Ferrarelle	Dir. Supply Chain
Giovanni Tambone	Ferrero	Customer Support Manager
Paolo Bassani	FHP Vileda	Logistic Manager
Pier Luigi Poluzzi	Granarolo	Assistente alla logistica
Luciano Serafin	Granarolo	Direttore Logistica
Bruno Bernardi	Heineken	Direzione Logistica
Gianfranco Cantini	Heineken	Returnable Material Specialist
Lorena Tonet	Heineken	Distribution Controller
Enzo Rizzi	Kellogg	Supply Chain Director
Mauro Balma Mion	Kimberly-Klark	Customer Marketing Manager
Mauro Dulla	Kimberly-Klark	Distribution Manager
Roberto Mazzucchetti	Kraft	Traffic SPV
Piero Pierucci	Lavazza	Responsabile Trasporti
Fulvio Gramazio	L'Oréal	Responsabile Trasporti
Gianni Orgero	L'Oréal	Resp. Centrale di Distribuzione
Matteo Salvioni	Masterfoods	Trade Log.Co-operation Supervisor
Michele Silvestri	Muller	Direttore Logistica
Graziano Zanelli	Muller	Trade Dev. Mgr Key Clients
Luigi Bolzoni	Nestlé	Responsabile Logistica Primaria
Fabrizio Cerina	Nestlé	Supply Chain Manager
Pier Giorgio Marasi	Nestlé	Logistica Gelati e Surgelati
Enrica Scherini	Nestlé	Ass. Resp. Logistica Shelf Stable
Simone Brambilla	Perfetti	Responsabile Logistica

Davide Calledda	Plasmon	Distribution Network&Logistics Dev
Stefano Sitia	Plasmon	Euro Buyer NPR Supply Chain SE
Marco Albino	Reckitt Benckiser	Supply Service Director
Mattia Gottardo	Reckitt Benckiser	Logistic Manager Italia
Giuliano Nicetto	Reckitt Benckiser	Responsabile Trasporti
Elio Bertoni	Saiwa	Logistic Manager
Riccardo Abbruzzese	Sanpellegrino	Addetto imballi
Marco Banchelli	Sanpellegrino	Resp. Logistica Italia
Mario Pascale	Sara Lee	Logistic Account Administrator
Barbara Righi	Sara Lee	Logistic&Custom.Serv.Mgr
Gianluca Fantini	Unilever	Logistic Operation Manager
Luca Maggioni	Unilever	Customer Serv. & Logistic Mgr

Aziende Distributive:

<i>Nome delegato</i>	<i>Azienda</i>	<i>Carica aziendale</i>
Nadia Trivella	Auchan - Sma	Capo Deposito
Claudio Lamberti	Auchan - Sma	Capo Distrib. Area Nord
Roberto Gasparini	Carrefour - GS	Responsabile Progetti e Trasporti
Giuseppe Cuffaro	Coop Italia	Direttore Logistica
Claudio Ferrari	Coop Italia	Direzione Logistica
Giovanni Sciuto	Aligrup-Despar	Dir. Org. E Logistica
Luigi Barbagallo	Aligrup-Despar	Amm. Logistica
Aldo Botta	Esselunga	Direttore Logistica
Marco Proserpio	Esselunga	Responsabile Magazzino
Giuseppe Gentile	Metro	Responsabile Logistica
Alessandro Lodispoto	Sisa	Responsabile Logistica

Executive Summary

ECR ha affrontato il tema dell'interscambio di Pallets EPAL su sollecitazione delle aziende aderenti all'associazione. L'analisi del processo e la raccomandazione che ne consegue sono unicamente orientate a fornire criteri che rendano efficace l'interscambio negli ambiti di relazione Industria-Distribuzione che hanno optato per questa modalità. Non è obiettivo di questo lavoro fornire indicazioni comparative con altre soluzioni (es. pallet pooling) o esprimere preferenze per uno specifico sistema di gestione dei pallet nella relazione Industria-Distribuzione.

Alcuni aspetti critici nell'attuale processo di interscambio

Dopo 5 anni di operatività della raccomandazione originale sul tema Interscambio Pallets (prodotta da ECR Italia nel 2001), gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata e dell'Industria di Marca hanno ritenuto opportuno confrontare gli obiettivi nativi e i risultati ottenuti.

Emerge infatti un quadro con parecchi chiaroscuri che rappresenta un sistema in cui continuano a convivere pratiche virtuose e pratiche assolutamente non in linea con i principi dell'interscambio.

La mancata adesione sostanziale ai principi dell'interscambio crea una elevata dispersione di pallets e mina alla base l'economicità complessiva del sistema.

La mancanza, inoltre, di una base contrattuale riconosciuta con cui regolare l'interscambio genera una ulteriore criticità: i maggiori costi che derivano dalla dispersione rimangono in capo all'Industria di Marca e finiscono per essere riversati in modo indifferenziato sul prodotto (pagati quindi dal consumatore), penalizzando in questo modo le aziende (di produzione e di distribuzione) che hanno investito in modo sostanziale in sistemi di supporto e controllo del processo di interscambio differito.

La dispersione inoltre ha raggiunto dimensioni tali da generare un mercato 'parallelo' in cui il pallet che viene sottratto al circuito di interscambio viene reimmesso attraverso intermediari non accreditati e spesso contigui ad attività illecite.

La Raccomandazione ECR 2001

I precedenti lavori di ECR sul tema dell'interscambio pallets avevano portato, nel 2001, a condividere una raccomandazione che si poneva l'obiettivo di razionalizzare la gestione e l'interscambio pallets mirando a ridurre le inefficienze e di conseguenza i relativi costi con evidente beneficio per le imprese e per il consumatore finale. La raccomandazione faceva riferimento al pallet EPAL come oggetto dell'interscambio fissando delle finestre temporali per la gestione del transitorio e dell'uscita dal sistema di interscambio stesso dei pallets non-EPAL¹.

¹ Le aziende partecipanti al gruppo ECR (2001) avevano fissato i principi di interscambio con riferimento esclusivo al pallet EPAL. Il sistema EPAL infatti garantisce l'immissione in commercio di un prodotto (pallet a marchio EPAL) rispondente alle esigenze di sicurezza (come declinate nelle diverse normative sulla sicurezza del lavoro. Inoltre mette a disposizione un sistema di controlli e interventi che garantiscono la persistenza di queste caratteristiche lungo tutta la vita utile del pallet. La mancanza di queste garanzie per i pallets Centromarca ed EUR aveva indotto il sistema IDM-GDO a considerare interscambiabili (come libera determinazione delle parti) solo i pallet EPAL e 'a perdere' tutte le altre tipologie di pallets. Questa condizione è stata ampiamente ribadita nel corso dei lavori (2006) anche come elemento di semplificazione della gestione. Il sistema EPAL mette a disposizione gli strumenti utili a ri-omologare, laddove possibile, i pallets EUR in EPAL.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi legati all'interscambio la raccomandazione prevedeva:

- procedura basata sull'interscambio immediato
- in caso di impossibilità di interscambiare immediatamente produzione da parte dell'azienda destinataria della merce di un "Buono Pallet" che dà titolo all'azienda produttrice della merce in consegna di ritirare in modalità differita i pallets non immediatamente interscambiati
- finestra temporale di tre mesi allo scadere della quale i buoni pallet sono presentati all'emittente che ha facoltà di restituire i pallets o di pagare il relativo corrispettivo monetario
- nel caso l'azienda decidesse di restituire i pallets questo dovrebbe avvenire entro il trimestre successivo. I pallets non restituiti entro questi termini dovrebbero essere automaticamente addebitati

La raccomandazione, se applicata in modo corretto, garantisce un funzionamento efficace del processo di interscambio. Di fatto il sistema di interscambio garantisce buone performance anche in termini di costi solo se centrato sull'interscambio in diretta. I principi base dell'interscambio possono così sintetizzarsi:

- il sistema deve puntare all'interscambio immediato come soluzione di riferimento
- le aziende devono organizzare il controllo e la gestione dei pallets e della loro distribuzione in funzione di questo primario obiettivo lungo tutto il tratto di filiera di loro competenza
- l'interscambio differito permette di rendere flessibile il sistema. Il ricorso ad esso deve far fronte a condizioni contingenti e non nascondere una fisiologica indisponibilità dei pallets sui punti di consegna
- l'emissione del Buono Pallet deve rappresentare una eccezione
- la monetizzazione del Buono Pallet deve considerarsi occorrenza ulteriormente eccezionale laddove le parti concordano sulla oggettiva non-convenienza del ritiro differito





Obiettivi

Il gruppo di lavoro conferma pertanto la validità dei principi fissati nella raccomandazione originale e si pone come obiettivo quello di individuare le linee operative di intervento utili ad eliminare la 'dispersione' e quindi azzerare gli extra-costi che rimangono a carico del sistema e dell'erario derivanti da mala-gestione.

La nuova analisi tiene in considerazione anche il ruolo chiave svolto nel sistema di interscambio dagli operatori logistici che, per conto delle mandanti, sono direttamente interessati ai flussi fisici dei pallets e direttamente a contatto con le criticità di tipo operativo ad essi connesse.

Il gruppo si pone inoltre come obiettivo quello di individuare le concrete pratiche e i supporti utili e necessari per una corretta gestione del pallet in interscambio finalizzata all'efficienza complessiva del sistema.

Schema Generale del processo



L'Analisi Svolta

L'analisi evidenzia in modo inequivocabile una crescita esponenziale dell'utilizzo del Buono Pallet e una diminuzione altrettanto rapida dell'interscambio in diretta, unica vera garanzia di 'buona salute' del sistema.

L'inventario dei buoni pallets effettuato con la collaborazione di IDM e Operatori Logistici ha permesso di rappresentare uno scenario che vede in circolazione circa 1,5 milioni di buoni pallets: per circa 1 milione di questi è stata stimata l'inesistenza del sottostante (il pallet) come effetto della dispersione nella catena di distribuzione.

L'analisi empirica condotta permette di stimare un indice di utilizzo 'fisiologico' del buono pallet pari a circa 5.000 buoni pallets per punto di quota di mercato. Dall'analisi risultano inoltre a carico di una parte sostanziale degli operatori GDO indici di utilizzo del buono pallet pari a 10 volte la soglia fisiologica.²

La crescita nell'utilizzo del buono pallet pone ovviamente problemi di una duplice natura. Da una parte obbliga all'organizzazione di un recupero differito del pallet in interscambio, con tutti gli oneri aggiuntivi che ne derivano. Dall'altra spesso nasconde la 'dispersione' e ne occulta il trattamento. E' accertato che nella maggior parte dei casi il pallet non può essere ritirato in interscambio perché sistematicamente il punto di scarico non ne ha a disposizione. Quando l'entità del debito diventa rilevante intervengono poi le funzioni commerciali delle parti che negoziano un valore di scambio del buono che riflette più spesso il rispettivo potere contrattuale invece del valore effettivo del bene sottostante (il pallet in interscambio appunto).

Le ragioni del ricorso all'interscambio differito

Le principali ragioni per cui il pallet non viene interscambiato in diretta (e che danno origine all'emissione di un buono pallet da parte del punto di scarico) sono dagli operatori riconducibili alle seguenti casistiche:

- pallet non disponibile presso il punto di scarico
- pallet non ritirato dal trasportatore per carenza di spazio sul mezzo
- pallet non ritirato per divergenze sulla qualità del reso in interscambio

Pallet non disponibile presso il punto di scarico

Esistono due tipologie di indisponibilità, temporanea e ricorrente.

A1) l'indisponibilità temporanea genera normalmente l'emissione di un buono pallet per ritiro differito. Questa casistica deve essere oggetto di trattamento esclusivamente per i maggiori costi che derivano dall'interscambio differito rispetto all'interscambio in diretta.

A2) Il caso più problematico è quello della sistematica e ricorrente indisponibilità di pallets presso il punto di scarico (Ce.Di o PdV). L'analisi qualitativa rileva che il caso ricorre quando il pallet e la gestione dello stesso non sono presidiati presso il punto di scarico.

La mancanza di presidio presso il punto di scarico (Ce.Di. o PdV) è la principale responsabile dei fenomeni di dispersione e sottrazione presso i punti di stoccaggio, situazione che ovviamente rende impossibile anche l'interscambio in differita.

² Gli elementi metodologici dell'analisi condotta sono contenuti negli atti distribuiti al gruppo di lavoro.

Pallet non ritirato dal trasportatore per carenza di spazio sul mezzo

Il caso ricorre soprattutto per le consegne multi-drop e genera la produzione di un buono per il ritiro differito pur in presenza di pallets interscambiabili presso il punto di scarico.

Pallet non ritirato per divergenze sulla qualità del reso in interscambio

Il caso ricorre quando il trasportatore rifiuta il bancale offerto in interscambio non considerandolo di 'qualità adeguata'. Il caso genera la produzione di un buono per il ritiro differito pur in presenza di pallets interscambiabili presso il punto di scarico.

L'analisi effettuata suggerisce inoltre che i casi di Indisponibilità Temporanea, Rifiuto Ritiro per Mancanza di Spazio sul Mezzo o Rifiuto Ritiro per Diforme Valutazione Qualitativa devono considerarsi casi di criticità relativa in quanto la generazione del Buono Pallet prelude ad un interscambio differito, caso in cui comunque l'interscambio si realizza anche se in modo meno efficiente.

Il caso invece certamente critico in quanto mina i principi alla base dell'interscambio è quello di indisponibilità ricorrente di pallets presso il punto di scarico.

La verifica sul campo ha permesso di rilevare che questo stato è il risultato concreto della carenza di presidio del prodotto pallet, carenza di presidio che favorisce o tollera le varie modalità di sottrazione dal circuito lecito.

A sua volta la carenza di presidio intesa come assenza di processi di gestione è il risultato di alcune radicate convinzioni assolutamente incompatibili con i principi dell'interscambio pallets:

1. la restituzione dei pallets è un servizio reso all'IDM
2. il pallet non ha la dignità/valore di un prodotto

Al fine di sradicare queste due errate convinzioni Indicod-ECR ha effettuato due contemporanee indagini, sulla natura giuridica del 'titolo' con cui il pallet viene interscambiato e sulla dimensione del mercato di riferimento.

Il Pallet in interscambio

Natura giuridica del 'titolo' che presiede all'interscambio

L'indagine è stata condotta grazie alla collaborazione di un primario studio legale e fissa alcuni elementi cardine utilissimi a connotare le responsabilità dei vari utilizzatori. Innanzitutto il processo di riferimento è quello dell'interscambio in diretta perché è quello in cui più facilmente si ritrovano i caratteri rilevanti poi adottati dalla prassi.

Il pallet Epal è un bene fungibile: la cessione di un pallet Epal pone in capo al cedente il diritto ad essere reintegrato nel possesso con un bene di qualità confrontabile. I criteri con cui valutare il livello qualitativo accettabile sono fissati nel capitolato Epal e varia documentazione (fonte Qualipal) disponibile per aiutare gli operatori a convenire sul livello di qualità accettabile.

Il pallet Epal viene ceduto insieme alla merce. La formale accettazione della merce coincide con l'accettazione e la presa di possesso del pallet. Questo evento fa maturare in capo al cedente il diritto di ricevere in cambio un pallet di qualità assimilabile, con relativo obbligo di restituzione del cessionario

I semplici principi sopra riportati offrono una serie di spunti utili a configurare diritti e responsabilità essenziali degli utilizzatori che prendono parte all'interscambio.

L'accettazione della merce appoggiata sul pallet è anche il termine oltre il quale non potrà essere più mossa alcuna contestazione sulla qualità del pallet stesso. In pratica, l'operatore che intenderà utilmente far valere eccezioni relative alla qualità del pallet ricevuto, avrà l'onere di farne espressa riserva non oltre la fase di presa in carico.

Dopo questa fase ogni punto di scarico ha la piena responsabilità su quanto può capitare al pallet nelle ulteriori fasi di distribuzione e di rientro.

L'indagine giuridico-legale ha inoltre evidenziato che la tutela dei diritti e l'esecuzione degli obblighi che scaturiscono dall'adesione ai principi dell'interscambio di pallets EPAL necessitano di una solida cornice contrattuale formalizzata tra le parti che aderiscono al sistema di interscambio.

Il Valore del Pallet EPAL

Il pallet EPAL si propone sul mercato europeo come prodotto di qualità in grado di rispondere adeguatamente alla domanda di sicurezza nella movimentazione delle unità di carico. La qualità in Italia è garantita in fase di produzione e riparazione dal Consorzio Qualipal il quale associa e controlla direttamente i soggetti deputati a garantire la persistenza della qualità del prodotto Pallet Epal in circolazione. Il sistema Epal prevede allo stato attuale un modello di utilizzo/riutilizzo estremamente semplice.

Il pallet con le caratteristiche adatte all'interscambio viene interscambiato tra utilizzatori, altrimenti entra nel circuito di riparazione per essere reimmesso sul mercato da operatori certificati.

Il modello Epal non considera al momento tutti quei flussi (anche leciti) che fanno capo all'uscita dal sistema di interscambio di pallets e che non garantiscono la ri-omologazione. Questi flussi vengono governati da intermediari commerciali che non appartengono al sistema Epal e presso i quali non ci sono al momento garanzie che il pallet abbia le caratteristiche qualitative richieste all'atto della commercializzazione, trattandosi di pure operazioni di trading.

E' attualmente allo studio un modello operativo che sottometta anche le operazioni di pura intermediazione commerciale al controllo del Consorzio Qualipal, al fine di garantire il persistere delle caratteristiche da capitolato per tutti i pallets immessi nel circuito di interscambio, riparati e non.

Si stima che nel mercato italiano circolino circa 50 milioni di pallets EPAL, per un valore complessivo di circa 330 milioni di euro.

In collaborazione con Qualipal viene istituito un **Osservatorio Permanente** sul valore del pallet. Esso si pone l'obiettivo di fornire un riferimento *super partes* relativo al valore commerciale del prodotto pallet, non condizionato da logiche fondate sui reciproci rapporti di forza fra le aziende coinvolte.

Il valore verrà rilevato con indagini a scadenza trimestrale.

Il Consorzio Servizi Legno-Sughero - in qualità di garante a livello nazionale per il controllo di qualità dei pallets a marchio EPAL si rende disponibile a determinare un valore di riferimento per i pallets EPAL usati, secondo il seguente procedimento operativo:

- valore di riferimento espresso da un valore puntuale medio
 - fissato da un osservatorio riconosciuto, ampiamente qualificato in materia e, soprattutto, *super-partes*
- pubblicazione del valore rilevato sul sito internet del Consorzio Servizi Legno-Sughero www.legnosughero.info e sul sito di Indicod-Ecr www.indicod-ecr.it
- elaborazione dei dati a carico del Consorzio Servizi Legno-Sughero sulla base di un'analisi dei valori di mercato dei pallets EPAL, effettuato presso un campione statisticamente significativo

Raccomandazione ECR 2006: schema metodologico

La somma dei rilievi effettuati nelle pagine precedenti suggerisce di strutturare il documento condiviso in due componenti.

Le basi della nuova raccomandazione e le indicazioni utili alla loro corretta applicazione vengono quindi raccolte nel documento *Linee guida operative per l'interscambio pallets EPAL*. Esso fornisce la base documentale per l'implementazione delle corrette procedure e fissa i termini di riferimento per la gestione dei rapporti produttore-operatore logistico-distributore in ambito di interscambio pallets. Inoltre fornisce chiare e concrete indicazioni operative utili ad orientare il comportamento degli operatori.

L'adesione al sistema di interscambio avviene attraverso la sottoscrizione di un *Accordo Quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL* fra gli operatori coinvolti. In esso si fa esplicito riferimento alla base giuridica che presiede il sistema di interscambio e alle procedure fissate nelle Linee Guida determinando una base certa di regolazione del sistema.

L'adesione all'accordo quadro sostanzia l'impegno da parte delle aziende aderenti al sistema ECR a rispettare le indicazioni elaborate. L'adesione da parte delle aziende è volontaria e nominativa (non è previsto alcun automatismo derivante dalla semplice adesione ad ECR)

La chiara individuazione delle aziende aderenti al sistema di interscambio costituisce anche la base di riferimento per l'identificazione di tutti quei soggetti non aderenti al sistema di interscambio per i quali possono essere individuate forme (condivise) di addebito del pallets, non sussistendo le condizioni per l'interscambio. E' fondamentale nell'adozione di questa pratica l'assoluta uniformità di comportamento da parte di tutta l'IDM.

L'adesione all'accordo quadro dovrà essere utilmente riflessa negli accordi contrattuali fra le parti facendo riferimento ad uno schema condiviso (Vedi allegato 1: *Riferimenti Contrattuali*).

Linee Guida operative per l'interscambio di pallets EPAL

Raccomandazione ECR 2006
Versione 1.0
13 luglio 2006

Premessa

Le aziende di produzione e distribuzione iscritte a ECR hanno elaborato una raccomandazione tecnica sulle procedure di interscambio del pallet EPAL. Le indicazioni, di carattere operativo, sono raccolte nel presente documento e rappresentano un riferimento documentale per le aziende che aderiscono al Sistema di Interscambio Pallets EPAL. Attraverso le *Linee Guida Operative per l'Interscambio di Pallets EPAL* il gruppo di lavoro ECR ha inteso condividere le regole di un corretto interscambio. Dette regole divengono vincolanti per le aziende che aderiscono al sistema e assicurano l'efficienza e l'efficacia dei processi di interscambio di pallets EPAL.

La prima e fondamentale regola che garantisce efficacia ed efficienza al sistema è che le aziende si attrezzino per effettuare l'**interscambio immediato**. L'interscambio differito è per sua natura una modalità meno efficiente e come tale genera costi aggiuntivi che possono pregiudicare completamente il valore generato da pratiche virtuose nella filiera. L'interscambio differito infatti obbliga come minimo:

1. alla gestione di un sistema di contabilizzazione dei buoni
2. all'impiego di risorse per organizzare la presa differita
3. spesso anche all'organizzazione di trasporti e movimentazioni ad-hoc

L'interscambio differito deve pertanto considerarsi 'eccezione' alla regola fondamentale.

Le indicazioni operative condivise tengono inoltre conto degli aspetti correlati alla tutela della sicurezza del lavoro per quanto attiene alle mansioni direttamente coinvolte con i processi di interscambio.

I processi di Interscambio

Il processo di interscambio deve essere basato sulla pratica primaria dell'**interscambio immediato**. In questo caso:

- l'operatore responsabile della consegna (trasportatore, operatore logistico) consegna merce caricata su pallet EPAL
- ritira dall'operatore del punto di consegna un equal numero di pallets EPAL

A tal proposito preme mettere in evidenza che:

- i pallets devono possedere le caratteristiche qualitative di un pallet interscambiabile come da indicazioni Qualipal (vedi Allegato 3)
- eventuali obiezioni sulla qualità di parte dei pallets scaricati (pallets rotti o di qualità insufficiente) vanno segnalate in questa fase e la relativa riserva riportata almeno sul documento di trasporto. La quota parte di pallets ritenuta non idonea all'interscambio andrà a diminuire la quantità di pallets effettivamente interscambiati.
- I pallets da caricare, e quindi conformi alle indicazioni qualitative, dovranno essere messi a disposizione dagli operatori del punto di consegna all'operatore responsabile della consegna³ ed in ogni caso le operazioni di carico dei legni dovranno essere fatte nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (legge 626). Vale il principio della contestualità di luogo, quindi in tutti i casi in cui possibile, nello stesso punto in cui è stato effettuato lo scarico. Eventuali vincoli del punto di scarico che obblighino ad effettuare la presa altrove non possono esimere il responsabile del punto di scarico dal garantire che la presa avvenga con la piena assistenza del personale del punto di scarico, nel pieno rispetto della legge 626, senza inutili ritardi. Gli oneri derivanti dal mancato rispetto di questi elementari principi sono a carico del soggetto che se ne rende responsabile

³ Nel rispetto delle norme che regolamentano la sicurezza sul lavoro le parti concordano che i pallets siano caricati sul mezzo da parte del personale del punto di scarico.

- eventuali obiezioni sulla qualità di parte dei pallets da caricare vanno segnalate in questa fase. I pallets interscambiati e quindi restituiti dovranno essere conformi alle indicazioni qualitative di un pallet interscambiabile come da indicazioni di Qualipal (vedi Allegato 3)
- l'azienda responsabile del punto di consegna mette in atto ogni attività di gestione del proprio parco pallet e dei relativi flussi di rientro dalla propria rete distributiva affinché uno stock sufficiente a garantire l'interscambio immediato sia sempre disponibile

Atteso che l'interscambio differito debba considerarsi (per la rilevanza dei costi che genera) pratica di natura eccezionale, si concordano inoltre le seguenti condizioni che possono preludere **all'interscambio differito**:

- temporanea mancanza totale/parziale di pallets presso il punto di scarico o pallets di qualità non adeguata;
- richiesta del vettore per mancanza di spazio sul mezzo.

L'operatore responsabile del punto di consegna produce un Buono Pallet valido per il ritiro differito di una quantità di pallets pari al numero di pallets non interscambiati in diretta

Il vettore è così in possesso di un titolo valido per il ritiro della quantità di pallets indicata secondo i tempi e le modalità concordate fra le parti.

A tal proposito preme mettere in evidenza che:

- il Buono Pallet deve essere prodotto secondo il formato e le indicazioni del "Buono pallet Standard" (Vedi Allegato 2). Il "Buono Pallet Standard" contiene le informazioni minime previste per la gestione dell'interscambio in differita. I Buoni possono essere completati con informazioni personalizzate di particolare interesse per i due soggetti coinvolti
- il Buono Pallet deve essere intestato a soggetto aderente al sistema di interscambio⁴
- la ragione del mancato interscambio deve essere adeguatamente documentata sul Buono Pallet Standard, possibilmente utilizzando uno schema condiviso di ragioni possibili (Vedi allegato 2)
- il Buono Pallet è da ritenersi esclusivamente strumento di supporto all'interscambio in tempi differiti e non va inteso come "*sostituto monetizzabile*" di un pallet. Pur esistendo alcuni casi, riportati ai successivi paragrafi "*Addebito dei Pallets EPAL*" e "*Monetizzazione del Buono pallet*", in cui è lecito il ricorso alla monetizzazione del buono, questa pratica è da ritenersi del tutto eccezionale
- il caso in cui l'interscambio immediato non si finalizza per volontà del vettore va opportunamente documentato sul Buono Pallet (vedi Allegato 2) e su adeguata documentazione presso il punto di consegna. Le parti convengono altresì che venga fissata in 6 pallets la quantità minima di pallets non ritirati in questa fattispecie che dà diritto al vettore di richiedere l'emissione di un buono pallet

Dal punto di vista concettuale il ricorso al Buono Pallet non è da ritenersi soluzione sostitutiva all'interscambio immediato ma piuttosto strumento di gestione di anomalie contingenti che garantisce flessibilità al sistema. Esiste una soglia fisiologica di utilizzo oltre la quale è presumibile che il sistema di interscambio (per eccesso di interscambio differito) non sia più competitivo rispetto a sistemi concorrenti.

⁴ L'adesione all'accordo quadro sostanzia l'impegno da parte delle aziende aderenti al sistema a rispettare le indicazioni elaborate.

La chiara individuazione delle aziende aderenti al sistema di interscambio costituisce anche la base di riferimento per l'identificazione di tutti quei soggetti non aderenti al sistema di interscambio per i quali possono essere individuate forme (condivise) di addebito del pallet non sussistendo le condizioni per l'interscambio o forme di interscambio concordate fra le singole parti.

Appare evidente a questo proposito la necessità per le aziende di garantire:

- contestualità di luogo per la presa differita, in occasione di una ulteriore consegna presso quel punto di scarico⁵
- adeguata contabilità dei flussi di pallet legati a movimentazioni interne (es. cedi-pdv, mandante-operatore logistico)
- opportune registrazioni dei buoni pallets emessi/ricevuti

La raccomandazione prevede per semplicità contabile un orizzonte di trattamento dei buoni pallet di tre mesi.

Questo significa che al termine di ogni trimestre solare, l'impresa in possesso di buoni pallet comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallet il numero di pallets da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.

L'organizzazione dei ritiri differiti dovrà essere concentrata sui punti abituali di consegna del prodotto e in occasione di ulteriori consegne già pianificate.

Ne risulta chiaro di converso che l'organizzazione (definizione di tempi e luoghi) per il ritiro differito deve essere lasciata in primis al **possessore dei buoni** essendo il soggetto in grado di conoscere i casi di presenza sul punto di scarico per consegne già pianificate. Nel caso la proposta non potesse risultare evadibile dal punto di scarico necessitando di una presa ad-hoc e per esigenze organizzative dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo il costo di questo flusso dovrebbe essere ribaltato sull'operatore responsabile di aver generato l'inefficienza. Questa fattispecie non si applica nel caso in cui l'interscambio differito sia stato generato per volontà del vettore.

In linea di principio, considerata l'ampia possibilità di programmazione dei ritiri (2 mesi) non devono sussistere casi in cui al termine del periodo concordato sussistano buoni pallet residui per quel ciclo di interscambio. Le aziende che devono rendere disponibili i pallets per il ritiro differito concordato, laddove necessario, provvederanno al ripristino del proprio parco pallets attraverso l'acquisto sul mercato.

L'interscambio in differita naturalmente deve poter avvenire anche all'interno del trimestre in cui è stato emesso il buono relativo. E' anzi auspicabile che ciò avvenga in "continuo" prima della scadenza del trimestre solare. Sarà compito del possessore del buono prendere preventivo contatto con il punto di scarico per comunicare il numero dei buoni e tentare un recupero in occasione della prima consegna utile.

Addebito dei Pallets EPAL non interscambiati

Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi), non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda in possesso del buono all'azienda emittente. Il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Indicod-ECR / Qualipal sul valore del pallet, fatti salvi i diritti delle parti di concordare (in maniera condivisa) un valore diverso. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese.

⁵ Il principio di "contestualità di luogo" deve intendersi non come vincolo a ritirare il pallet esattamente dove è stato consegnato ma come impegno a rendere disponibile il pallet per il ritiro differito in uno degli abituali punti di consegna per limitare il ricorso a trasporti organizzati ad hoc, purchè concordato tra le parti

Monetizzazione del Buono Pallet

Può sussistere il caso in cui le aziende IDM, per ragioni legate al costo del trasporto o al numero di unità da prelevare, decidano di rinunciare anche al ritiro differito. Questi casi devono essere pianificati e concordati attraverso lo stesso flusso di comunicazione IDM-GDO.

Questo è idealmente l'unico caso in cui il Buono Pallet viene legittimamente e concordemente monetizzato. Il prezzo di riferimento a cui il pallet sarà addebitato deve essere almeno scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.

Buono Pallet e Operatori Logistici

I buoni pallet vengono normalmente emessi dalle aziende distributive e intestati all'azienda di produzione del prodotto in consegna. Spesso l'azienda di produzione agisce, per quanto riguarda la consegna e più in generale la distribuzione del proprio prodotto, attraverso Operatori Logistici o trasportatori terzi. Pur considerando che è in ogni caso auspicabile che i buoni pallet vengano intestati dall'azienda di distribuzione all'azienda di produzione è in alcuni casi possibile (pallets misti multimarca, collettame) che i buoni pallet debbano essere intestati all'operatore logistico/trasportatore che effettua la consegna.

Questa pratica è consentita nel caso di:

- Operatore Logistico/Vettore aderente in proprio all'Accordo Quadro

L'operatore logistico aderente al sistema, e quindi sottoscrittore del relativo accordo quadro, acquisisce pieno titolo ad intercambiare pallets secondo le regole del sistema e quindi ad essere intestatario di buoni pallets e, di conseguenza, a provvedere al relativo ritiro differito.

Allo stesso modo l'Operatore Logistico che gestisce le operazioni di magazzinaggio/ricevimento per conto dell'acquirente dei prodotti, se aderente all'accordo quadro, ha titolo per emettere buoni pallets a proprio nome (e di questi buoni è responsabile a pieno titolo secondo i principi oggetto dell'atto di adesione) e si impegna ad indicare sul buono pallet medesimo il riferimento all'acquirente la merce.

In linea generale operatori logistici e trasportatori agiscono per conto delle relative mandanti per tutti gli aspetti legati alla distribuzione del prodotto e fra essi anche la gestione dei flussi di pallets. Essi rappresentano l'interfaccia primaria verso le aziende di distribuzione e produzione anche per quanto riguarda la gestione buoni pallets e l'organizzazione dei relativi ritiri differiti. Al fine di rafforzare il titolo attraverso cui l'operatore logistico agisce, nei confronti delle aziende distributive e produttive, sulle questioni relative all'interscambio appare necessario che:

- Riceva formale delega (indicata negli accordi contrattuali IDM-GDO) ad agire per conto della mandante sui temi connessi all'interscambio.

Il Valore del Pallet in interscambio

Viene stabilito un valore di riferimento del pallet. Questo valore di riferimento deve essere utilizzato in tutti i casi in cui le aziende in possesso di buoni decidano di ricorrere, per mancato interscambio, all'addebito del pallet stesso o alla monetizzazione del buono (vedi paragrafo "Monetizzazione del Buono Pallet").

Il valore del Buono Pallet, essendo un Buono Merce è legato in modo indissolubile al valore del bene sottostante (il pallet EPAL), valore che nel tempo può modificarsi in relazione ai costi di produzione e gestione dello stesso.

Per fornire indicazioni consistenti alle aziende viene istituito un Osservatorio Permanente sul valore del Pallet EPAL.

I termini per la fissazione del valore di addebito sono così determinati:

Valore commerciale del pallet omologato come referenziato presso l'Osservatorio Valore Pallet istituito presso IndicoD-Ecr / Qualipal.

Indicazioni sulla gestione del parco pallet

Anche alla luce di quanto emerso dalle indagini sugli aspetti giuridici su cui poggia il processo di interscambio appare evidente che ogni azienda aderente al sistema di interscambio risulta pienamente responsabile della gestione del proprio parco pallet del quale deve garantire, attraverso le necessarie attività, l'adeguatezza ai parametri qualitativi minimi sufficienti a garantire l'interscambiabilità e la disponibilità presso i "punti di interscambio".

Attività di riparazione di pallets devono essere condotte attraverso operatori certificati QualipaI. Il sistema di certificazione e verifica effettuato da SGS sugli operatori QualipaI assicura inoltre che le riparazioni vengano effettuate "a regola d'arte" e secondo precise indicazioni del consorzio a garanzia di elevati standard di qualità e, di riflesso, di sicurezza.

Le analisi svolte mostrano che risulta indispensabile ai fini della tutela del parco pallet di proprietà ed, in ultima analisi, del sistema in generale:

- assicurare un adeguato livello di presidio sui punti di stoccaggio. Questi sono ad oggi, spesso, spazio di sottrazioni che, ancora una volta, rappresentano una consistente fonte di alimentazione del mercato illecito
- gli operatori coinvolti nelle procedure di interscambio devono essere sensibilizzati all'importanza di una gestione attenta del tema. Questa attenzione risulta basilare al fine di assicurare il costante rientro di pallets da tutte le sedi più decentrate (singoli punti vendita) scoraggiando comportamenti che favoriscono la dispersione del parco pallet
- mantenere un controllo puntuale sul sistema attraverso una attenta contabilizzazione dei flussi aiuta a far emergere con prontezza eventuali situazioni anomale e permette di attivare le necessarie contromisure. Preme sottolineare che le aziende dovranno prediligere l'interscambio immediato lungo tutta la rete distributiva. Questo può comportare una sostanziale semplificazione anche alla gestione "contabile" della situazione pallet/buoni pallet
- assicurare dei percorsi di formazione continua sugli elementi determinanti la qualità del pallet interscambiabile rivolti agli operatori coinvolti, con particolare attenzione ai neoassunti



Accordo quadro di adesione al sistema di interscambio di pallets EPAL

Raccomandazione ECR 2006
Versione 1.0
13 luglio 2006

Accordo Generale

Introduzione e dichiarazione di impegno

1. Le aziende che, tramite la sottoscrizione del documento “Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL” hanno aderito al presente accordo generale si impegnano, dalla data di adesione, ad adottare la procedura di interscambio di pallets Epal. Come meglio precisato di seguito, i diritti ed i correlativi obblighi facenti capo alle imprese fornitrici ed acquirenti delle merci, spetteranno, ovvero rispettivamente faranno carico, anche agli operatori logistici che adottano il sistema di interscambio, ove aderenti al presente accordo.

Definizioni

2. Ai fini del presente documento, con il termine “pallet” si fa riferimento esclusivamente a pallets contraddistinti dal marchio registrato ‘Epal’ e che quindi siano stati prodotti, riparati od omologati conformemente alle norme tecniche qualitative richieste per l'utilizzo del marchio medesimo.
3. Con il termine “interscambio” si intende lo scambio di pallets contro pallets che viene attuato tra le aziende aderenti al presente documento.
4. Con il termine “pallet interscambiabile”, si definisce un pallet che, avendo le caratteristiche di cui al punto 2 che precede, costituisce bene fungibile idoneo all'attività di interscambio come al punto 3.
5. Il verbo “restituire”, nei suoi vari modi e tempi, così come il termine “restituzione”, entrambi riferiti ai pallets di cui al punto 2, descrivono, per un'azienda che ha ricevuto una determinata quantità di pallets da altra azienda che partecipa all'interscambio, la consegna a quest'ultima della medesima quantità di pallets ricevuti.

Consegna dei pallets ed obbligo di restituzione

6. Nel sistema di interscambio regolato dal presente documento, i pallets utilizzati nel trasporto e nella movimentazione dei prodotti oggetto di compravendita tra le aziende, vengono consegnati dalla venditrice all'acquirente contestualmente ai prodotti forniti
7. Con la consegna, l'azienda che acquista la merce e riceve i pallets assume piena responsabilità sul successivo trattamento degli stessi. Può inoltre disporre liberamente, sotto propria diretta ed esclusiva responsabilità, e si impegna a restituire alla venditrice una quantità di pallets corrispondente a quella ricevuta, aventi analoghe caratteristiche qualitative.

Interscambio immediato

8. La restituzione dei pallets, salvo i casi previsti ai punti che seguono, deve avvenire, a cura dell'acquirente della merce in consegna, contestualmente alla consegna dei prodotti venduti (interscambio immediato).

Interscambio differito ed emissione del Buono Pallet

9. **In casi particolari** le aziende aderenti si autorizzano, sin d'ora e reciprocamente, a procedere all'interscambio dei pallets in un secondo tempo rispetto alla consegna dei prodotti (interscambio differito). **Interscambio differito anche parziale, nel caso in cui non tutti i pallet consegnati siano resi contestualmente.**
10. Qualora la restituzione non avvenga contestualmente alla consegna dei prodotti, l'azienda acquirente della merce in consegna è tenuta ad emettere un Buono Pallet che posseda tutte le caratteristiche ed i contenuti, formali e sostanziali, previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL e, successivamente, a consegnare alla venditrice, in luogo dei pallets ricevuti, il buono così emesso.

11. Il Buono Pallet ricevuto è l'unico documento che da titolo all'intestataria di esigere dall'emittente la consegna, in un secondo tempo e secondo le modalità descritte al punto che segue, della quantità di pallets indicata nel buono medesimo.
12. Fatta salva la possibilità di agire per il ritiro dei pallets in occasione di una qualsiasi consegna successiva all'emissione del buono, al termine di ogni trimestre solare, l'impresa ancora in possesso di buoni pallet comunica all'azienda che ha emesso i buoni pallet il numero di pallets ancora da ritirare. Contestualmente indica un piano di ritiro dei pallets che massimizzi il vantaggio di una già pianificata presenza di un mezzo sul punto di consegna. L'azienda che ha emesso i buoni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione conferma il piano di ritiro proposto o lo modifica con un nuovo piano su un orizzonte massimo di 2 mesi solari. Il piano di ritiro deve essere confermato al possessore dei buoni insieme all'indicazione delle modalità per il ritiro stesso.
13. I costi relativi al ritiro dei pallets restano, salvo patto contrario, a carico dell'intestataria dei buoni se il piano proposto per il ritiro viene concordato. Nel caso in cui l'organizzazione del ritiro comporti la necessità di predisporre un trasporto ad hoc e, per esigenze organizzative dell'azienda che ha emesso i buoni, venga violato il principio della contestualità di luogo, i maggiori costi saranno a carico del soggetto che ha generato la disottimizzazione.
14. All'atto della restituzione dei pallets, l'intestataria è tenuta a consegnare all'emittente il Buono Pallet, debitamente quietanzato.
15. Il ciclo di interscambio in differita prevederà, per quei pallets che allo scadere dell'orizzonte temporale previsto per la pianificazione (due mesi), non dovessero essere ancora stati restituiti secondo quanto previsto, una procedura di addebito da parte dell'azienda intestataria del buono all'azienda emittente. Per il valore di addebito di riferimento deve essere considerato il valore referenziato dall'Osservatorio Indicod-ECR / Qualipal sul valore del pallet. Condizioni di pagamento: 30 gg data fattura fine mese

Monetizzazione del Buono Pallet

16. Solo in caso di ragioni legate all'elevato costo del trasporto e/o all'esiguo numero di pallets da ritirare, l'azienda emittente e l'azienda intestataria del buono potranno concordare la rinuncia al ritiro differito. In questo caso, l'azienda emittente corrisponderà in denaro all'intestataria il prezzo dei pallets indicati nel buono, scontato di un importo pari al costo di gestione del ritiro.
17. Per la determinazione del prezzo, si potrà fare riferimento alle indicazioni di valore contenute nelle *Linee guida operative per l'interscambio di Pallets EPAL*, al punto *Valore del Pallet*.
18. In ogni caso, l'intestataria dovrà riportare in fattura il numero progressivo del Buono Pallet e gli altri dati in esso contenuti e provvedere contestualmente alla restituzione del buono medesimo.

Recesso

19. Ciascuna azienda ha facoltà di recedere dall'accordo generale di cui al presente documento, con comunicazione da trasmettere secondo le modalità contenute nell'atto di adesione allegato.
20. Il recesso non avrà tuttavia efficacia nei confronti delle altre aziende aderenti, prima d'aver adempiuto integralmente a tutti gli obblighi di restituzione derivanti dall'emissione di Buoni Pallets.
21. Allo stesso modo, le aziende che abbiano esercitato il recesso e che siano ancora intestatarie di Buoni Pallets manterranno il diritto, nei confronti delle relative emittenti, di ottenere da queste la restituzione dei pallets a norma del presente documento.

Durata e modifiche all'accordo

22. Il presente accordo generale è valido a tempo indeterminato tra tutte le aziende aderenti.
23. Ogni modifica delle condizioni qui previste e concordate dovrà essere adottata, per potersi considerare valida, con il consenso di tutte le aziende aderenti.

Riferimento al presente accordo generale nei contratti tra aziende del sistema

24. Ciascuna azienda che aderisce al presente accordo generale si impegna, nei singoli contratti conclusi con altre aziende aderenti, a disciplinare l'interscambio di pallets secondo il presente documento, inserendo nei rispettivi documenti contrattuali predisposti la seguente clausola di rinvio: *"le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico significato.
25. Ove il trasporto dei prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti sia effettuato per mezzo di corrieri o terze imprese di trasporto e con pallets di proprietà delle prime, queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo del corriere o dell'impresa di trasporto. Più in particolare:
 - a) le fornitrici di prodotti e pallets si impegnano 1) ad autorizzare e delegare il corriere o l'impresa di trasporto a ritirare i pallets e/o i relativi buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con il corriere o impresa di trasporto la seguente clausola contrattuale: *"Il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, fornitrice dei prodotti trasportati – l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
 - b) le aziende acquirenti dei prodotti forniti si impegnano a restituire i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, al corriere o l'impresa di trasporto autorizzata e/o a consegnare a quest'ultima i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.
26. Ove le operazioni di magazzinaggio/ricevimento di prodotti oggetto di compravendita o fornitura tra imprese aderenti siano effettuate per mezzo di operatori terzi specializzati (operatori logistici), queste si impegnano ad esercitare l'interscambio per mezzo dell'operatore logistico. Più in particolare:
 - c) Le imprese acquirenti dei prodotti si impegnano: 1) ad autorizzare e delegare l'operatore logistico a scambiare i pallets e a gestire l'emissione di eventuali buoni, oltre che 2) ad inserire nei documenti contrattuali predisposti con l'operatore logistico la seguente clausola contrattuale: *"L'operatore logistico si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, acquirente dei prodotti in consegna – l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia"*, ovvero altra clausola di identico contenuto.
 - d) le aziende fornitrici dei prodotti forniti si impegnano ad scambiare i pallets, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente documento, con l'operatore logistico delegato dall'acquirente dei prodotti e ad accettare i relativi buoni, emessi ai sensi degli artt. 10 e ss. del presente documento.

Perizia tecnica contrattuale

27. Tutte le aziende aderenti concordano sin d'ora che - nel caso sorgesse controversia tra due o più parti, in merito alle caratteristiche tecniche, ovvero alla qualità di pallets oggetto di interscambio – le parti stesse deferiranno al Comitato Tecnico Epal del Consorzio Servizi Legno-Sughero, corrente in Milano, Foro Buonaparte, 65, ovvero ad altro ente da questo

indicato, il compito di eseguire un accertamento tecnico in grado di risolvere la controversia, sulla base di un quesito di natura esclusivamente tecnica, afferente le caratteristiche di interscambiabilità del pallet, che la parti concordemente sottoporranno.

28. Le aziende aderenti si impegnano, sin d'ora, ad accettare, come diretta espressione delle loro volontà contrattuale, l'esito della perizia come sopra incaricata.

Controversie. Convenzione di arbitrato

29. Tutti i soggetti aderenti al presente accordo generale accettano, mediante la sottoscrizione dell'atto di adesione al sistema di interscambio di pallets Epal, di devolvere ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo ad un collegio composto da tre arbitri, i primi due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato da parte di Indicod-ECR.
30. Nel caso in cui le parti della controversia devoluta alla cognizione arbitrale siano più di due, verrà applicato il disposto dell'art. 816 *quater* c.p.c. e, in caso di numero pari degli arbitri, verrà applicata la disposizione dell'art. 809 c.p.c.
31. Il Collegio procederà e deciderà secondo rito e diritto ed il lodo, in sé inappellabile, dovrà essere depositato nel termine previsto dall'art. 820 c.p.c.
32. Valgono per il resto, e per quanto qui non previsto, le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.
33. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL

Il sottoscritto Sig. _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore e/o procuratore generale o speciale della Società _____ (C.F. _____), con sede in _____,

con la sottoscrizione del presente atto intende esprimere la propria piena ed incondizionata adesione alle disposizioni di cui al documento "Interscambio Pallet EPAL Raccomandazione Ecr" e successive modifiche, nonché all'accordo generale predisposto da parte di Indicod-ECR, con la finalità espressa della ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL per la migliore tutela degli interessi di tutti i consociati, secondo lo schema di cui al successivo accordo generale sub 3), che ne forma parte integrante e sostanziale.

In conseguenza di tutto ciò, e soltanto dopo avere preso visione e ben compreso nel dettaglio i contenuti della della Raccomandazione ECR sull'interscambio pallets EPAL che definisce le linee guida operative per l'ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL, il sottoscritto intende accettare tutte le seguenti condizioni:

1. il presente atto ha la finalità di dare vita al perfezionamento di un accordo intercorrente tra una pluralità di parti, per il fatto stesso che esse provvedono ad accettarne tutte le relative condizioni di adesione anche in momenti separati e diversi e senza l'obbligo della necessaria contestualizzazione delle sottoscrizioni. Il sottoscritto e ciascun altro aderente acquisteranno i diritti ed assumeranno gli obblighi derivanti dal contratto medesimo per il fatto stesso della sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali e dell'adesione all'accordo secondo le successive modalità di cui sotto
2. il sottoscritto si impegna a ritenere espressamente Indicod-ECR, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1332 c.c. quale organo preposto a raccogliere le adesioni contrattuali di tutti i soggetti che intendano entrare a fare parte del sistema di interscambio dei pallets EPAL e che in conseguenza di ciò diano a loro volta piena ed incondizionata adesione al presente atto, oltre che alle disposizioni sostanziali allo stesso allegate
3. il sottoscritto pertanto, previa accettazione delle presenti disposizioni, si impegna a riconoscere sin d'ora, senza riserva alcuna, la posizione sostanziale di parte contrattuale, secondo le previsioni di cui al presente accordo, ad ogni soggetto che abbia aderito e/o che intenda aderire anche in futuro al presente contratto in maniera espressa e senza riserve, facendo pervenire la propria adesione ad Indicod-ECR
4. il sottoscritto per le finalità di cui al presente accordo autorizza espressamente Indicod-ECR a pubblicare sul proprio sito internet, in apposita sezione in esso dedicata (www.indicod-ecr.it) il proprio nominativo a seguito dell'avvenuta adesione al presente contratto e alle relative disposizioni sostanziali, nella quale sezione sarà possibile accedere per verificare, di volta in volta, la lista di tutti gli altri soggetti che abbiano a loro volta aderito al presente schema contrattuale ed ai relativi allegati
5. il sottoscritto contraente si impegna ad inoltrare ad Indicod-ECR, mediante raccomandata a/r, (o via posta elettronica al seguente indirizzo accordopallets@indicod-ecr.it) ogni comunicazione inerente il presente contratto, ivi inclusa la comunicazione di esercizio del diritto di recesso dal medesimo, e a ritenere esso stesso parimenti per conosciute tutte le comunicazioni che siano inviate ad Indicod-ECR tramite raccomandata a/r (o via posta elettronica al seguente indirizzo accordopallets@indicod-ecr.it) da parte degli altri contraenti
6. il contraente si impegna a non cedere in alcun modo a terzi il contratto, né a titolo gratuito né oneroso, temporaneamente o definitivamente

Il contratto si compone del presente atto di adesione che viene sottoscritto in calce e del successivo accordo generale che viene siglato in ogni sua parte ed allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Luogo e Data _____ Firma _____

ALLEGATI

1. Riferimenti Contrattuali

Accordi Contrattuali IDM-GDO - Riferimento all'adesione al sistema di interscambio Pallets EPAL

"le parti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia ("Interscambio Pallets EPAL – Raccomandazione ECR, Revisione 2006")"

Delega all'Operatore Logistico per la gestione dei flussi di pallets relativi al processo di interscambio Pallets EPAL

"Il trasportatore si impegna ad esercitare - per conto dell'azienda committente, fornitrice ovvero acquirente dei prodotti trasportati – l'interscambio di pallets Epal secondo i termini e le condizioni di cui all'Accordo Generale sull'interscambio di Pallets Epal predisposto da parte di ECR Italia ("Interscambio Pallets EPAL – Raccomandazione ECR, Revisione 2006")."

2. Buono Pallet standard

L'approfondimento di natura legale ha aiutato a comprendere che il buono pallet, da considerare come 'buono merce', è un documento in grado di fornire la prova del diritto dell'intestatario di ottenere dal soggetto emittente la data quantità di pallet indicata nel buono medesimo. È stato da più parti espressa la necessità di arrivare ad una forma di standardizzazione del Buono Pallet con il duplice obiettivo di garantire la presenza delle informazioni minime necessarie alla sua gestione e soprattutto di garantirne la riconoscibilità.

Si è inoltre indicato l'indispensabile riferimento ad un NUMERO DI IDENTIFICAZIONE univoco che possa garantire gli operatori da azioni di contraffazione (ad esempio GLN + Numero Seriale).

	BUONO PALLET	(Logo Emittente)	
Emesso da		Numero Buono	
Per conto di			
Presso			
Data		N. DDT	
A favore di			
Valido per il Ritiro Differito di	<input type="checkbox"/>	Pallets EPAL	
Firma Emittente		Timbro	
Firma Vettore		Vettore	
Buono richiesto dal Vettore pur in presenza di Pallet EPAL interscambiabili	<input type="checkbox"/>		

Appendice – Costruzione del NUMERO DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCO

Al fine di assicurare l'univocità e la riconoscibilità del buono pallet, anche per evitare/individuare fenomeni di contraffazione, esso deve riportare un numero di identificazione univoca a cui corrisponda una specifica registrazione documentale presso il soggetto responsabile dell'emissione. Per la numerazione progressiva dei buoni si suggerisce, nell'interesse delle parti, di ricorrere ad una soluzione basata su due componenti base:

- Un numero di identificazione standard del punto di scarico (GLN). Esso identifica in modo univoco il singolo punto di scarico e abilita al legame immediato fra il buono e il responsabile dell'emissione in modo rapido ed efficiente. Le caratteristiche tecniche del codice standard

GLN sono riportate nel seguito. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al “Manuale delle specifiche tecniche – Sistema GS1”

- Un numero seriale di identificazione del singolo buono pallet. Questo numero combinato con il codice identificativo del punto di scarico (GLN) permette di identificare individualmente ogni buono. Lo standard GS1 prevede una struttura estremamente flessibile per la costruzione dei codici seriali. Si suggerisce, in ogni caso, di far uso di un codice alfanumerico seriale di 5 digit. Per maggiori dettagli sulla struttura del codice seriale standard si faccia riferimento al “Manuale delle delle specifiche tecniche – Sistema GS1”.

GS1 Global Location Number

Nelle operazioni commerciali sono coinvolte diverse aziende (fornitori, clienti, distributori, terzi) e per ogni azienda vari reparti. I partners commerciali devono poter identificare in maniera precisa tutti i luoghi e le funzioni importanti.

Il GS1 Global Location Number (GLN) permette l'identificazione univoca e inequivocabile di entità:

- legali quali società, banche, spedizionieri, ecc.;
- funzionali ovvero dipartimenti specifici all'interno di entità legali (quali per esempio l'ufficio amministrazione);
- fisiche ovvero locali specifici all'interno dell'edificio (per esempio il magazzino).

destinatario di merci o informazioni.

Il GS1 GLN non contiene informazioni specifiche ma è la chiave di accesso all'archivio elettronico che le contiene. Tali informazioni, es. codice postale, tipo di entità, regione, telefono, fax, contatti, estremi bancari, restrizioni o particolari esigenze relative alle consegne, ecc. devono essere comunicate al partner commerciale con sufficiente anticipo affinché quest'ultimo possa integrarle nei propri sistemi informativi.

La struttura utilizzata è a 13 cifre:

Prefisso GS1	Codice Proprietario del Marchio	Numero GLN	Cifra di controllo
N ₁ N ₂	N ₃ N ₄ N ₅ N ₆ N ₇ N ₈ N ₉	N ₁₀ N ₁₁ N ₁₂	N ₁₃

dove:

Il prefisso è attribuito da GS1 alle organizzazioni nazionali di codifica (in Italia Indicod-Ecr). I prefissi di pertinenza di Indicod-Ecr sono da 80 a 83.

Il Codice Proprietario del Marchio è assegnato da Indicod-Ecr ai suoi associati. Esso, accompagnato dal prefisso nazionale GS1, identifica il proprietario del marchio (indipendentemente dal paese in cui

è localizzato o dallo stabilimento di produzione) senza possibilità di equivoci nel contesto internazionale.

Assegnato, in genere, dal titolare dell'entità. Egli è responsabile dell'inequivocabile identificazione di tutte le entità fisiche, legali, funzionali.

Calcolata in base alle altre cifre presenti nel codice, la cifra di controllo ha la funzione di garantire che il codice sia letto correttamente dallo scanner e di verificare se lo stesso sia stato stampato correttamente.

Il criterio di numerazione deve essere unicamente progressivo. E' da evitare la classificazione delle entità, assegnando significati diversi alle varie posizioni delle cifre che compongono il codice stesso.

I codici attribuiti ad un'entità non devono essere riutilizzati per un'altra finché non siano trascorsi almeno **tre anni** dal loro ultimo utilizzo.

3. Caratteristiche qualitative del pallet interscambiabile

Appare evidente che la buona riuscita dei processi di interscambio e la loro gestione in assenza di contenziosi è subordinata ad una chiara condivisione di quali siano le caratteristiche qualitative del pallet interscambiabile.

E' quindi opportuno che gli operatori direttamente a contatto con le operazioni di interscambio siano adeguatamente formati affinché possano, con certezza, indicare un pallet come interscambiabile oppure individuare le caratteristiche e lo stato di usura che lo rendono non interscambiabile.

Nell'immagine sotto sono raccolti i più comuni casi di danneggiamento di un pallet che lo rendono non interscambiabile.

Criteria di scambio dei pallet EUR

Ecco come si deve presentare un pallet EUR scambiabile 80 x 120 cm.



Per scambiare i pallet EUR certificati EPAL occorre rispettare i criteri di scambio.



Una tavola longitudinale o una tavola superiore o inferiore è scheggiata in modo tale che, ogni volta, più di un gambo di chiodo o di vite è visibile.



Un blocchetto manca o è così spaccato che più di un gambo di chiodo o di vite è visibile.



La marchiatura EUR a destra e/o quella EPAL a sinistra mancano.



Una tavola presenta una fenditura trasversale od obliqua.



EUROPEAN PALLET ASSOCIATION (EPAL)



Pallet non scambiabili. Segni particolari:

Certificato EPAL = affidabile oltre i confini



Manca una tavola.

Più di due tavole longitudinali esterne o più di due tavole superiori od inferiori sono scheggiate in modo tale che più di un gambo di chiodo o di vite è visibile per tavola.



Altri segni:
Cattivo stato generale

- La capacità di carico non può più essere garantita (legno marcio, fradicio, profonde scheggiature).
- Lo sporco è così esteso, che le merci da caricare ne possono essere imbrattate.
- Esistono profonde scheggiature in più blocchetti.
- Sono stati utilizzati elementi di costruzione non ammessi, es. tavole e blocchetti troppo fragili.



Proprio allo scopo di fornire a tutti gli operatori coinvolti nel sistema di interscambio dei pallets EPAL una base di conoscenza idonea per la corretta gestione del proprio parco pallets, il Consorzio Servizi Legno-Sughero offre la sua completa disponibilità ad organizzare e a gestire corsi di formazione/seminari pratici su base territoriale nazionale (es. Nord, Centro e Sud Italia). Inoltre, il Consorzio Servizi Legno-Sughero garantisce la disponibilità alla redazione e distribuzione di tutta la documentazione specifica che gli operatori coinvolti nel sistema dovessero ritenere necessaria (ad es. vademecum, poster, manuali d'uso del pallet EPAL, materiale fotografico, poster, ecc.). E' inoltre disponibile ampia documentazione che pare utile referenziare nel seguito:

- “Adozione del pallet EUR-EPAL e miglioramento dell'interscambio” (Gennaio 2002)
- “Guida alla normativa tecnica” (Luglio 2004)
- “Programma strategico di qualità nel comparto della riparazione Pallet” (Settembre 2004)
- “EPAL-Technical Regulation; Statutes of EPAL” (Giugno 2005)
- “Manuale pratico del pallet EUR-EPAL” (Dicembre 2005)

Altro materiale di consultazione è disponibile ai siti:

www.legnosughero.info

www.epal-pallets.org

In caso di divergenze circa la qualità e/o la conformità dei pallets, le aziende aderenti al sistema di interscambio si possono avvalere dell'intervento diretto della Società di Ispezione indipendente SGS-Italia per la verifica del proprio parco pallets; questo servizio viene messo a disposizione - in via del tutto gratuita per ogni operatore aderente al sistema- dal Consorzio Servizi Legno-Sughero.

4. *Elenco operatori certificati*

A tutela di un livello qualitativo sempre all'altezza delle esigenze di garanzia e sicurezza per cui il pallet EPAL si qualifica sul mercato le operazioni di manutenzione e riparazione dei pallets usati devono seguire precise indicazioni operative.

Il circuito di riparatori certificati agisce in piena osservanza di dette regole garantendo l'adeguatezza delle riparazioni effettuate alle indicazioni.

Fanno parte di questo circuito di soggetti certificati EPAL distribuiti sul territorio nazionale le seguenti aziende:

nr. 79 aziende per la produzione di pallets EPAL

nr. 138 aziende per la riparazione di pallets EPAL.

Presso queste aziende il Comitato Tecnico EPAL del Consorzio Servizi Legno-Sughero, attraverso la Società di controllo indipendente SGS Italia, effettua periodiche attività di verifica dei processi e monitoraggio delle performance. In particolare, i controlli servono a verificare che la produzione e la riparazione rispettino le seguenti conformità:

- utilizzo di tavole, traverse e blocchetti conformi per spessore, lunghezza, smussi e tipo di legno alla UIC 435-2
- la marchiatura EPAL risulti corretta nelle parti riparate, evitando così contestazioni nell'interscambio
- controllo con dime certificate dei pallets EUR/EPAL
- che sia regolarmente applicato il chiodo di controllo della qualità di riparazione EPAL con il proprio numero di autorizzazione (assumendosi quindi la responsabilità della riparazione);
- che l'omologazione dei pallets EUR non EPAL in pallets EPAL risulti conforme alla UIC 435-2
- che i pallet EUR non conformi alla UIC 435-2 vengano smarchiati con vernice nera indelebile, togliendo quindi dal mercato pallets potenzialmente pericolosi
- che le riparazioni dei pallets EUR e EUR-EPAL seguano attentamente le prescrizioni riportate nelle Fiche UIC 435-4 "Riparazione di pallets piani EUR"
- che non vengano commessi illeciti penali o civili nell'uso dei marchi EUR ed EUR – EPAL (tali solo in assenza di regolare autorizzazione per la riparazione)

Solo il rigoroso rispetto di tali indicazioni garantisce il perdurare delle caratteristiche di usabilità e sicurezza del pallet. Per questa ragione è fatta esplicita raccomandazione affinché gli operatori di IDM e GDO si rivolgano, per le operazioni di riparazione, a soggetti certificati.

L'elenco dei soggetti certificati EPAL abilitati alla produzione e alla riparazione di pallets EPAL (periodicamente aggiornato) è disponibile al seguente sito alla sezione "Imprese accreditate".

www.qualipal.org

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare

Indicod-ECR

Dott. Bruno Aceto

E-mail: bruno.aceto@indicod-ecr.it

Dott. Stefano Bergamin

E-mail: stefano.bergamin@indicod-ecr.it

Indicod-ECR
Via G. Serbelloni, 5
20122 Milano
Tel.: 02 – 777 212.1
Fax: 02 78 43 73



Copyright 2006 Indicod-Ecr

Tutti i diritti riservati